

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

- 1) dichiarare che il Regno dei Paesi Bassi, non avendo adottato le misure legislative e amministrative necessarie per recepire la direttiva del Consiglio 20 luglio 2001, 2001/55/CE⁽¹⁾, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi, o quantomeno non avendo comunicato tali misure alla Commissione, è venuto meno agli obblighi impostigli dalla direttiva;
- 2) condannare i Paesi Bassi alle spese.

Motivi e principali argomenti:

Il termine per il recepimento della direttiva 2001/55/CE è scaduto il 31 dicembre 2002.

⁽¹⁾ GU L 212 del 7 agosto 2001, pagg. 12-23.

Motivi e principali argomenti

Il termine per recepire la direttiva nell'ordinamento giuridico nazionale è scaduto il 30 aprile 2003.

⁽¹⁾ GU L 315 del 19.11.2002, pag. 14.

**Ricorso della Commissione delle Comunità europee
contro la Repubblica ellenica proposto il 4 novembre
2004**

(Causa C-468/04)

(2004/C 314/18)

Il 4 novembre 2004, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. Georgios Zavvos e Arnaud BORDES, membri del servizio giuridico della Commissione, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica ellenica.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- dichiarare che la Repubblica ellenica, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 27 giugno 2002, 2002/60/CE⁽¹⁾, recante disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina africana e recante modifica della direttiva 92/119/CEE per quanto riguarda la malattia di Teschen e la peste suina africana, e, comunque, non avendo comunicato le disposizioni in parola alla Commissione, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza di tale direttiva;
- condannare la Repubblica ellenica alle spese.

**Ricorso della Commissione delle Comunità europee
contro la Repubblica ellenica proposto il 4 novembre
2004**

(Causa C-469/04)

(2004/C 314/19)

Il 4 novembre 2004, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. Georgios Zavvos e Arnaud BORDES, membri del servizio giuridico della Commissione, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica ellenica.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- dichiarare che la Repubblica ellenica, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 27 giugno 2002, 2002/60/CE⁽¹⁾, recante disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina africana e recante modifica della direttiva 92/119/CEE per quanto riguarda la malattia di Teschen e la peste suina africana, e, comunque, non avendo comunicato le disposizioni in parola alla Commissione, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza di tale direttiva;
- condannare la Repubblica ellenica alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per recepire la direttiva nell'ordinamento giuridico nazionale è scaduto il 30 giugno 2003.

⁽¹⁾ GU L 192 del 20.7.2002, pag. 27.